

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

I DIRITTI DEGLI INVALIDI CIVILI

Guida di pratica consultazione

Martino Scorda

PRESENTAZIONE

Quali diritti spettano agli invalidi civili? Come ottenerli? Con quali procedure?

Sono le domande che quotidianamente vengono rivolte alla nostra Associazione e che richiedono un immediata risposta.

Per dare modo di corrispondere a tali richieste è stato redatto, a cura del dott. Martino Scorda, questo manuale, che contiene indicazioni utili per indirizzare gli invalidi civili sulla conoscenza dei loro diritti e sulle pratiche da svolgere.

La pubblicazione fornisce con chiarezza concetti e nozioni essenziali sui singoli istituti senza indulgere ad una esposizione più approfondita, per la quale rimandiamo al volume dello stesso Autore L'invalidità civile nella vigente legislazione, che tratta la materia in modo esauriente, come molti Presidenti provinciali hanno avuto la possibilità di constatare.

Nel ringraziare il dott. Scorda per il lavoro svolto, mi auguro che esso possa offrire a tutti la possibilità di una utile consultazione.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Giovanni Pagano

Giornalmente i dirigenti, i delegati e gli operatori della nostra Associazione, sono chiamati a fornire risposte sempre più precise ai cittadini che si rivolgono alla ANMIC.

Questo fa parte della nostra azione e del nostro ruolo: un impegno costante svolto con quella professionalità che da sempre ci contraddistingue.

A nessuno sfuggirà pertanto l'utilità di questo manuale che per la forma, la chiarezza e la precisione, rappresenta un validissimo strumento capace di indirizzare il cittadino, nel rapporto con la burocrazia.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Avv. Luca Pancalli

SOMMARIO

CAPITOLO I - NOZIONI GENERALI

1. Chi è invalido civile.

2 Altre categorie di invalidi:

- invalidi di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio;
- fondamento giuridico della tutela dell'invalidità civile
- diritti di cittadinanza.

3 Invalidi civili, ciechi civili, sordomuti.

4. Gradi di invalidità:

- invalidità di un terzo (33%); invalidità del 46%;
- invalidità dei 2/3 (67%);
- invalidità del 74% (invalidi parziali);
- invalidità del 100% (invalidi totali).

5. Invalidi non autosufficienti:

- quali condizioni.

6. Invalidi minorenni ipoacustici.

7. Invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni.

8. Invalidi pluriminorati.

9. Concetto di persona handicappata;

- a quali categorie si riferisce;
- applicazione del termine.

CAPITOLO II - RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELL'HANDICAP

10. Domanda.

11. Visita medica.

12. Effetti del riconoscimento.

13. Come ottenere l'accertamento dell'handicap.

14. Come ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità:

- domanda di aggravamento in pendenza di ricorso.

CAPITOLO III - DIRITTO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

15. Diritto alla pensione di inabilità (per gli invalidi al 100%):

- quale importo;
- pensione sociale o assegno sociale;
- cosa fare.

16 Ente preposto alla concessione della pensione.

17 Diritto alla maggiorazione della pensione a favore degli invalidi civili in particolari

- condizioni di disagio economico:
- a chi spetta;
- a quali condizioni'
- quali redditi si considerano.

18. Diritto all'assegno mensile (per gli invalidi con invalidità almeno del 74%):

- a quali condizioni;
- incompatibilità;
- cosa fare.

19. Diritto all'indennità mensile di frequenza (per gli invalidi ipoacusici):

- a quali condizioni'
- cosa fare;
- quanto costa.

20 Diritto all'indennità di accompagnamento:

- cumulabilità e incompatibilità;
- quale importo.

21 Compimento del 18° anno di età:

- per continuare a percepire l'indennità
- per ottenere anche la pensione.

22. Chi paga la pensione, l'assegno o l'indennità.

23 Obblighi dei pensionati:

- permanenza del requisito reddituale;
- ripristino della pensione o dell'indennità sospesa.

24. Dichiarazioni di responsabilità:

- a che servono.

CAPITOLO IV - DIRITTO AI SERVIZI SOCIALI

25. Che cosa sono.

26. Prestazioni economiche.

27. Reddito minimo di inserimento:

- cosa fare.

28. Altri servizi sociali.

29. Calcolo della situazione economica: indicatore della situazione economica equivalente:

- cosa fare
- quali applicazioni;
- quali esclusioni.

30. Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

31. Carta dei servizi sociali.

32. Titoli per l'acquisto di servizi sociali:

- chi li concede;
- che cosa fare.

CAPITOLO V - DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

33. Barriere architettoniche.

34. Circolazione e sosta dei veicoli.

35. Contrassegno speciale.

36. Abbattimento barriere architettoniche:

- negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico;
- nei condomini.

37. Diritti nei mezzi pubblici di trasporto.

CAPITOLO VI- DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

38. Deduzione ai fini IRPEF delle spese mediche.

39. Detrazioni d'imposta per protesi, ausili tecnici e per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

40 Detrazione del 36%.

41 Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli.

42 Detrazione dall'imposta IRPEF per i veicoli adattati alla guida del disabile.

- Quali adattamenti.

- Per quali veicoli

- Limite di somma.

43 Detrazione d'imposta per i veicoli adattati al trasporto del disabile.

44 Detrazione d'imposta per i veicoli non adattati.

45 Spese per le riparazioni.

46 Riduzione dell'IVA al 4%.

- Per quali veicoli.

47 Esenzione dalle tasse automobilistiche e dalle imposte di registro.

48 IVA ridotta per le spese di adattamento di veicoli.

49 IVA ridotta per acquisto di parti, pezzi staccati e accessori.

50 Agevolazioni fiscali per acquisto di sussidi tecnici e informatici.

51 IVA ridotta per ausili protesici e per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

CAPITOLO VII DIRITTO AI PERMESSI PARENTALI

52. A chi spettano.

53. Quanto durano:

- handicappati minorenni;

- handicappati maggiorenni;

- handicappati lavoratori.

54 Quali effetti sul rapporto di lavoro.

55 Congedi straordinari per l'assistenza al figlio handicappato.

- a chi spettano.

- a quali condizioni.

- sono retribuiti e computati in pensione.

56 Diritto alla scelta della sede di lavoro.

- diritto al trasferimento;

- diritto alla sede in caso di prima assegnazione.

CAPITOLO VIII - DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO

57 A chi spetta:

- cosa fare.

58 Graduatoria.

59 Accertamento della disabilità.

60 Criteri di accertamento della disabilità.

61 Controllo della permanenza dello stato invalidante.

62 Collocamento mirato.

63 Comitato tecnico.

64 Diritto alla formazione professionale.

65 Avviamento al lavoro.

66 Diritto dei disabili assunti

67 Considerazioni conclusive.

68 Diritto alla maggiorazione del servizio pensionabile.

CAPITOLO I

NOZIONI GENERALI

1. Chi è invalido civile.

La legge definisce invalido civile il cittadino che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo per cause non derivanti né dalla guerra, né dal lavoro, né dal servizio. Per le menomazioni che derivano da queste ultime cause si può ottenere il riconoscimento di invalido di guerra, di invalido del lavoro o di invalido per servizio in base a disposizioni di legge che regolano, in maniera distinta e autonoma, questi diversi riconoscimenti. Discende da tali premesse che la definizione di invalido civile implica un concetto generale e non specifico, nel senso che rientrano nella nozione di invalidità civile tutte le menomazioni di cui un persona può essere portatrice, fatta eccezione di quelle menomazioni che sono state causate dalla guerra, dal lavoro o dal servizio.

2. Altre categorie di invalidi.

In validi di guerra, invalidi dei lavoro, in validi per servizio.

Per fare un esempio, il militare che perde un braccio per causa di guerra assume la qualifica di invalido di guerra; se un lavoratore subisce la stessa mutilazione per infortunio sul lavoro è riconosciuto invalido del lavoro; se la mutilazione è stata causata nell'espletamento del servizio prestato da un pubblico dipendente, questi è riconosciuto invalido per servizio. In questi casi la mutilazione è connessa ad un evento specifico ben determinato, cioè a un fatto di guerra, di lavoro o di servizio, ognuno dei quali è disciplinato da un complesso di norme riguardanti, rispettivamente, la pensionistica di guerra, l'infortunistica sul lavoro, la pensionistica obbligatoria pubblica.

Fondamento giuridico della tutela dell'invalidità civile.

Le invalidità riportate per eventi non attribuibili né alla guerra, né al lavoro, né al servizio rientrano tutte nella casistica generale di invalidità civile, la cui tutela non trova il suo fondamento nel riconoscimento di una benemerenzza dovuta per il servizio militare reso alla Patria (come per l'invalidità causata da un evento bellico), né nella valutazione del contributo che il lavoratore pubblico o privato ha col proprio lavoro offerto per il benessere della collettività (come per le invalidità dipendenti dal lavoro o dal servizio), e neanche nell'obbligo del risarcimento del danno riportato dall'interessato nell'espletamento del servizio o del lavoro, bensì in un più generale, ma non meno vincolante, dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione, che obbliga lo Stato ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art.38).

Diritti di cittadinanza.

A questo dovere si richiamano tutte le leggi che prevedono i diritti degli invalidi e che costituiscono diritti di cittadinanza.

3. Invalidi civili, ciechi civili, sordomuti.

Queste nozioni, benché sintetiche, aiutano a comprendere il concetto di invalido civile, che si differenzia da quello delle altre categorie di invalidi e che nel suo interno comprende, secondo la tradizionale distinzione, gli invalidi fisici, gli invalidi psichici e gli invalidi sensoriali, questi ultimi a loro volta distinti in ciechi civili e sordomuti. In definitiva, la categoria degli invalidi civili veri e propri comprende, conformemente alla definizione data

dalla legge, tutti i soggetti, fisici o psichici, affetti da minorazioni civili diverse dalla cecità e dal sordomutismo. Queste tre sottocategorie (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti), istituite con leggi separate, hanno una regolamentazione in molte parti comune. Questo manuale tratta la materia riguardante gli invalidi civili.

4. Gradi di invalidità.

In validità di almeno un terzo (33%)

L'invalidità civile è espressa in percentuale della riduzione della capacità lavorativa ed è valutata secondo determinate tabelle approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. La percentuale minima prevista dalla legge è quella di un terzo, necessaria per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalidità civile. Con tale qualifica l'interessato ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi e degli altri presidi previsti dal nomenclatore-tariffario in rapporto alle singole menomazioni. Da inoltre diritto ad ogni altro beneficio per il quale è prevista la qualifica di invalido civile, senza ulteriore specificazione.

Invalidità di almeno il 46%

Se l'invalido è riconosciuto con un grado di invalidità di almeno il 46%, può chiedere l'iscrizione negli elenchi tenuti dai competenti uffici del lavoro, ai fini dell'assunzione obbligatoria presso enti pubblici o privati.

Invalidità di almeno i 2/3 (67%)

Se l'invalido è riconosciuto con un grado di invalidità di almeno i due terzi, cioè del 67%, ha diritto anche:

- a) all'esenzione dal ticket per determinate prestazioni sanitarie (attualmente sono in corso sostanziali modifiche);
- b) all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, a condizione che appartenga a famiglia disagiata. (v. paragrafo 28)

Invalidità di almeno il 74% (invalidi parziali)

Con detta invalidità l'interessato assume la qualifica di invalido parziale e ha diritto ad un assegno mensile alle condizioni indicate al paragrafo 18.

Invalidità di almeno il 75%

Con detta invalidità l'interessato che abbia prestato un'attività lavorativa ha diritto ad una maggiorazione del servizio utile a pensione (vedi paragrafo 68).

Invalidità del 100% (invalidi totali)

Con l'invalidità del 100% l'interessato assume la qualifica di invalido totale e ha diritto ad una pensione di inabilità alle condizioni indicate al paragrafo 15.

5. Invalidi non autosufficienti.

Gli invalidi totali, che siano anche non autosufficienti perché non deambulanti o impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, hanno diritto a benefici maggiori, il più importante dei quali è l'indennità di accompagnamento (v. paragrafo 20).

Quali condizioni.

E' non deambulante l'invalido che non possiede la capacità di svolgere la complessa

funzione neuromotoria della deambulazione o la possiede in modo gravemente alterata. Non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita l'invalido che è impossibilitato a svolgere le azioni elementari che un soggetto normale di corrispondente età espleta quotidianamente, quali la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, ecc.

6. Invalidi minorenni ipoacusici.

Gli invalidi civili ipoacusici sono gli invalidi di età inferiore ai 18 anni che hanno una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, e 2000 hertz e che, per tale minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici. Durante la frequenza dei centri di riabilitazione o di terapia gli invalidi ipoacusici hanno diritto all'indennità mensile di frequenza (v. paragrafo 19).

7. Invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni.

Per i cittadini minorenni, cioè di età inferiore ai diciotto anni, e per quelli di età superiore ai 65 anni il riconoscimento dell'invalidità civile non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, essendo queste persone in età non lavorativa. Si considera invece un altro elemento, cioè la persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Agli invalidi civili minorenni e a quelli ultrasessantacinquenni non spetta la pensione. Può invece essere liquidata l'indennità di accompagnamento, se sussistono determinate altre condizioni, e cioè se si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o se abbisognano di una assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. (v. paragrafo 20)

8. Invalidi pluriminorati.

Sono coloro che sono affetti da varie menomazioni, ciascuna delle quali può dare diritto ad un'autonoma pensione o indennità.

Ad esempio, un invalido civile può essere anche cieco civile o sordomuto e quindi può aver diritto, se ricorrono le condizioni invalidanti e reddituali previste, al cumulo della pensione come invalido civile con la pensione come cieco civile o sordomuto. Analogamente, può aver diritto a tre pensioni se è invalido civile, cieco civile e sordomuto.

Il cumulo è previsto anche per l'indennità di accompagnamento connessa alle singole minorazioni, come, ad esempio, se si tratta di invalido civile non deambulante e di cieco civile assoluto o di cieco civile assoluto e di sordomuto (cumulando, in quest'ultimo caso, l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione).

9. Concetto di persona handicappata.

A differenza dell'invalidità civile, basata sulla riduzione della capacità lavorativa, l'handicap, regolato dalla legge 5 febbraio 1992, o. 104, esprime la situazione di colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale od emarginazione.

A quali categorie si riferisce.

L'handicap è quindi un concetto generale, riferito a qualunque persona che abbia riportato minorazioni derivanti da qualsiasi causa (invalidità civile, evento bellico, evento di lavoro o di servizio) da cui siano derivate le conseguenze sopra indicate (svantaggio sociale o emarginazione). Non sussiste una stretta correlazione tra il concetto di invalido e quello di persona handicappata, essendo diversi i presupposti che sono alla base delle due categorie.

Applicazione del termine.

Il termine di persona handicappata è usato dalla legge per indicare i soggetti ai quali spettano determinati benefici in condizioni di parità, senza alcun riferimento alla natura della menomazione (permessi parentali, agevolazioni fiscali, diritto all'istruzione e, in genere, prestazioni specialistiche e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità della persona e agiscano sulla globalità della situazione di handicap).

CAPITOLO II

RICONOSCIMENTO DELL' INVALIDITA' CIVILE E DELL'HANDICAP

10. Domanda.

Per ottenere il riconoscimento di invalido civile occorre presentare all'azienda sanitaria locale di appartenenza una domanda su apposito modulo.

Se l'interessato è minorenni o interdetto, la domanda è sottoscritta dal suo legale rappresentante (genitore o tutore).

Alla domanda dev'essere allegato un certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti. La domanda può essere presentata all'ANMIC, che provvederà all'inoltro alla competente azienda sanitaria locale e seguirà, su mandato dell'interessato, l'ulteriore corso della pratica attraverso i propri uffici di tutela sociale.

11. Visita medica.

A seguito della domanda, l'interessato è sottoposto a visita medica presso l'apposita commissione istituita presso l'azienda sanitaria locale. Della commissione fa parte anche un medico in rappresentanza dell'ANMIC, il quale ha il compito di tutelare gli interessi dell'invalido nella fase del riconoscimento dell'invalidità, a lui, quindi, l'invalido si può rivolgere, tramite l'Associazione ANMIC, per ogni consiglio di carattere medico legale.

12. Effetti del riconoscimento.

Al termine della visita medica, il cui esito è controllato da altra commissione dipendente dal Ministero del tesoro e che è denominata commissione medica di verifica (già commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile), viene redatto un verbale che è notificato all'interessato e dal quale risultano le menomazioni riscontrate e il grado di invalidità riconosciuto. Se la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciuta può dar diritto a pensione, assegno o indennità, copia del verbale è trasmessa anche all'ente preposto alla relativa concessione (vedi paragrafo 16).

Il verbale costituisce documento valido per ottenere i benefici che la legge prevede in favore degli invalidi e che saranno indicati nei paragrafi seguenti.

13. Come ottenere l'accertamento dell'handicap.

L'accertamento dell'handicap è effettuato, a domanda dell'interessato, dalle stesse commissioni mediche indicate nel paragrafo 11, che sono però integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Se la minorazione accertata abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, l'interessato è definito persona handicappata in situazione di gravità. Questa situazione è considerata dalla legge per il

riconoscimento di maggiori benefici, come vedremo.

14. Come ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità.

Se lo stato di invalidità si aggrava, per ottenerne il riconoscimento occorre presentare all'ASL di appartenenza apposita domanda allegando un certificato medico contenente un'ampia motivazione delle cause che hanno originato l'aggravamento.

A conclusione della procedura di accertamento, l'apposita Commissione medica redige un verbale che evidenzia soltanto le variazioni intervenute e che è trasmesso all'ente preposto alla funzione concessoria delle pensioni (Regione, Comune o INPS).

Domanda di aggravamento in pendenza di ricorso.

Qualora avverso il precedente verbale l'interessato abbia presentato ricorso gerarchico, la domanda di aggravamento potrà essere esaminata soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.

Se invece si è in presenza di ricorsi giurisdizionali, l'aggravamento può essere fatto valere dinanzi al Tribunale adito.

CAPITOLO III

DIRITTO ALL 'ASSISTENZA ECONOMICA

15. Diritto alla pensione di inabilità (per gli invalidi al 100%).

Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali, cioè con invalidità del 100% di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore agli anni 65, che non hanno redditi personali assoggettati all'IRPEF superiori a un limite massimo stabilito di anno in anno. Per l'anno 2002 il limite di reddito è fissato in 12.796,09 euro annui. Ai fini della concessione della pensione si considera il reddito personale percepito dall'invalido nell'anno precedente, in rapporto al limite fissato per l'anno di riferimento della prestazione. Questo vuol dire, ad esempio, che per avere la pensione nell'anno 2002 l'invalido non deve avere avuto nell'anno 2001 redditi eccedenti il limite di 12.796,09 euro annui (lire 24.776.685).

Quale importo.

La pensione è, per l'anno 2002, di 218,65 euro mensili ed è corrisposta per 13 mensilità fino al 65° annodi età.

Pensione sociale o assegno sociale.

Al raggiungimento del 65° anno di età la pensione continua ad essere corrisposta, alle stesse condizioni reddituali, dall'INPS sotto forma di pensione sociale (se il 65° anno è stato raggiunto prima del 1° gennaio 1996) o di assegno sociale (se l'età è stata raggiunta dopo tale data). Condizione necessaria è che al compimento del 65° anno di età l'invalido sia già titolare di pensione, che a quell'età si trasforma in pensione sociale o assegno sociale.

Cosa fare.

Ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile, attestato dal verbale della Commissione medica ASL, l'interessato deve presentare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti l'ammontare dei redditi (assoggettati all'IRPEF) posseduti nell'anno che precede la data della domanda di visita medica e negli anni successivi.

16. Ente preposto alla concessione della pensione.

La dichiarazione va presentata all'ente preposto al riconoscimento del diritto a pensione. Tale compito, prima affidato alle Prefetture, è stato negli ultimi tempi trasferito alle Regioni, che lo esercitano direttamente (pochi casi), oppure mediante delega ai Comuni o, mediante convenzioni, all'INPS. La maggior parte delle Regioni hanno delegato i Comuni più importanti (capofila) con l'incarico di provvedere anche per i Comuni più piccoli. Altre Regioni hanno stipulato convenzioni con l'INPS. La Regione Lombardia ha rilasciato la delega alle ASL e, per il Comune di Milano, al Comune stesso. La dichiarazione reddituale va dunque presentata alla Regione (nel caso di gestione diretta del servizio), ovvero al Comune, all'ASL o all'INPS cui il servizio stesso sia stato delegato.

17. Diritto alla maggiorazione della pensione a favore degli invalidi civili in particolari condizioni di disagio economico.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli invalidi civili totali (con invalidità del 100%), titolari di pensione, che abbiano superato il 60° anno di età hanno diritto ad una maggiorazione tale da far raggiungere l'importo complessivo di 516,46 euro mensili (lire un milione) per 13 mensilità. La stessa maggiorazione spetta agli invalidi (totali o parziali) che abbiano superato il 70° anno di età e siano titolari di pensione sociale o di assegno sociale.

A quali condizioni.

Il diritto alla maggiorazione è subordinato a condizioni reddituali più restrittive di quelle previste per la pensione.

Tali condizioni sono:

a) che l'invalido non possieda redditi propri per un importo superiore a 6.713,98 euro annui; b) che se egli è coniugato il reddito proprio, cumulato con quello del coniuge, non superi il suddetto limite di 6.713,98 euro incrementato dall'assegno sociale, cioè non superi, per l'anno 2002, l'importo complessivo di 11.271,39 euro. Il cumulo non opera se il coniuge è legalmente ed effettivamente separato;

c) che se i redditi posseduti sono inferiori ai limiti suddetti, la maggiorazione spetta in misura differenziale.

Quali redditi si considerano.

Ai fini del raggiungimento dei limiti in questione, si considerano i redditi di qualsiasi natura, fatta eccezione del reddito relativo alla casa di abitazione. E' anche esclusa l'indennità di accompagnamento, che non costituisce reddito. Come si vede, la maggiorazione in parola spetta soltanto agli invalidi in età alquanto avanzata e in condizioni reddituali assai rigorose. L'ANMIC è intervenuta perché queste condizioni (anagrafiche e reddituali) siano soppresse o sostanzialmente modificate.

18. Diritto all'assegno mensile (per gli invalidi con invalidità di almeno il 74%).

Per gli invalidi parziali è previsto l'assegno mensile, che è dello stesso importo della pensione di invalidità (218,65 euro per 13 mensilità), ma il limite di reddito che non si deve superare è molto più basso (per l'anno 2002 è di 3.755,83 euro annui). Anche l'assegno mensile spetta non prima del 18° anno di età e si trasforma in assegno sociale o in pensione sociale al compimento del 65° anno di età.

A quali condizioni.

Il diritto all'assegno mensile è subordinato alla condizione che l'invalido sia iscritto nell'elenco speciale del collocamento al Lavoro. Pertanto, in sede istruttoria occorre

presentare il certificato di iscrizione in detto elenco e rinnovare tale certificazione entro il 31 marzo di ogni anno

(v paragrafo 23). In difetto di tale requisito, l'assegno mensile non può essere concesso o, se già concesso, è revocato.

Incompatibilità.

L'assegno mensile non è compatibile con qualsiasi trattamento pensionistico diretto concesso per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con qualsiasi altra pensione diretta di invalidità a carico dell'INPS. Ricorrendo un caso di incompatibilità, l'interessato può optare per il trattamento più favorevole.

Cosa fare.

Ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, l'interessato deve presentare all'ente competente ad emanare il provvedimento di pensione (Regione, Comune, ASL o INPS, come indicato nel paragrafo 16) una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti l'ammontare dei redditi personali eventualmente percepiti nell'anno che precede la data della domanda di visita medica e negli anni successivi. Dalla dichiarazione deve anche risultare l'eventuale godimento di altra pensione diretta a carattere invalidante. In quest'ultimo caso occorre presentare un atto di rinuncia a tale pensione. Occorre allegare un certificato di iscrizione nell'elenco speciale del collocamento al lavoro, a meno che l'interessato non abbia superato il 60° anno di età se donna o il 65° anno di età se uomo. Per tutti questi adempimenti, che possono presentare delle difficoltà, è necessaria l'assistenza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

19. Diritto all'indennità mensile di frequenza (per gli invalidi ipoacustici).

Hanno diritto all'indennità mensile di frequenza gli invalidi civili minorenni ipoacustici che frequentino scuole pubbliche o private o centri ambulatoriali per il trattamento terapeutico o riabilitativo, oppure centri di formazione o di addestramento professionale per il reinserimento sociale.

A quali condizioni

L'indennità di frequenza spetta se il ragazzo non ha redditi propri di importo superiore a un limite massimo previsto per il diritto all'assegno mensile, limite che per l'anno 2002 è di 3.755,83 euro (vedi paragrafo precedente). L'indennità non spetta in caso di ricovero in istituto o di percezione dell'indennità di accompagnamento. Al pari delle altre prestazioni assistenziali, l'indennità mensile di frequenza non è soggetta all'imposta IRPEF.

Cosa fare.

Per ottenere l'indennità di frequenza occorre presentare domanda su apposito modulo, allegando un

certificato medico attestante una delle seguenti condizioni:

1. difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
2. perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz. Occorre allegare inoltre un certificato attestante l'iscrizione o la frequenza a corsi scolastici per trattamenti terapeutici o riabilitativi o a centri di formazione o di addestramento professionale.

Quanto costa

La domanda e i certificati devono essere redatti in carta semplice e quindi non c'è alcuna spesa.

20. Diritto all'indennità di accompagnamento.

L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali (invalidità del 100%) che si trovino in una delle seguenti condizioni: impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità spetta a qualsiasi età, cioè sia ai minori di 18 anni sia agli ultrasessantacinquenni. Per questi ultimi si richiede la condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età.

Cumulabilità e incompatibilità.

L'indennità prescinde da ogni limite di reddito ed è cumulabile con la pensione di inabilità (ricorrendo, per quest'ultima, il requisito reddituale e quello anagrafico). Non spetta in caso di ricovero totalmente gratuito in una struttura pubblica. Non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. In caso di pluriminorazioni (esempio: invalido civile non deambulante e cieco civile assoluto) spetta il cumulo delle indennità previste per le singole minorazioni.

Quale importo.

L'importo dell'indennità di accompagnamento è, per l'anno 200v di 426,09 euro mensili. Non spetta la 13a mensilità.

21. Compimento del 18° anno di età.

Finché l'invalido è minorenni l'indennità di accompagnamento è riscossa dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore. Al raggiungimento della maggiore età (18 anni) l'invalido è sottoposto a nuovi accertamenti sanitari per verificare, in base ai criteri di valutazione previsti per le persone maggiorenni, se si trova ancora nelle condizioni fisiche previste per il diritto all'indennità di accompagnamento.

Per continuare a percepire l'indennità.

In quell'occasione deve presentare apposita domanda (firmata da lui e non più dal genitore o tutore) per continuare a percepire detta indennità. La domanda può essere presentata appena compie il 18° anno di età, per evitare la perdita degli arretrati.

Per ottenere anche la pensione.

Se non possiede redditi superiore al tetto previsto (vedi paragrafo 15), deve presentare subito anche la domanda di pensione, la quale, come si è detto, spetta dal 18° anno di età in poi.

22. Chi paga la pensione, l'assegno o l'indennità.

Nel 1998 il pagamento delle pensioni, assegni e indennità, già di competenza delle Prefetture, è stato trasferito all'INPS, al quale il provvedimento concessivo, emanato dalla Regione, dal Comune o dall'ASL competente, dev'essere trasmesso. L'INPS provvede anche al pagamento della pensione sociale o dell'assegno sociale, concessi dopo il 65° anno di età, come indicato nei paragrafi 15 e 18.

23. Obblighi dei pensionati.

Permanenza del requisito reddituale.

Le condizioni reddituali previste per il diritto alla pensione o all'assegno mensile devono sussistere non soltanto alla data della domanda, ma anche successivamente. Se i limiti di reddito (12.796,09 euro per gli invalidi totali, 3.755,83 euro per gli invalidi parziali) vengono superati, il pensionato è tenuto a comunicarlo all'INPS che provvede alla sospensione della pensione o dell'assegno.

Ripristino della pensione o dell'indennità sospesa.

Se dopo la sospensione della pensione i redditi del pensionato scendono nuovamente al di sotto dei limiti massimi previsti, occorre presentare all'INPS una nuova domanda, i cui effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione. La stessa procedura si segue nei casi in cui l'invalido parziale abbia regolarizzato l'iscrizione nella lista speciale del collocamento al lavoro, ovvero sia cessato il ricovero gratuito dell'invalido titolare di indennità di accompagnamento.

24. Dichiarazioni di responsabilità.

Agli invalidi parziali titolari di assegno mensile è fatto obbligo di trasmettere all'INPS o al Comune o all'ASL, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità attestante la permanenza della propria iscrizione nell'elenco speciale del collocamento al lavoro. Nello stesso termine gli invalidi titolari di indennità di accompagnamento devono trasmettere, agli stessi enti, una dichiarazione attestante l'eventuale loro ricovero in istituto, precisando se il ricovero sia totalmente gratuito.

A che servono.

Dette dichiarazioni sono previste perché le situazioni da esse attestate sono condizioni per continuare a percepire l'assegno mensile o l'indennità di accompagnamento. Pertanto, la loro omissione potrebbe portare alla sospensione della provvidenza in godimento.

CAPITOLO IV

DIRITTO AI SERVIZI SOCIALI

25. Che cosa sono.

Per servizi sociali s'intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le condizioni di disabilità, di bisogno o di disagio individuale e familiare. Sono escluse dal concetto di servizi sociali, come definito dalla legge sulla riforma dell'assistenza sociale 8 novembre 2000 n 328 soltanto le prestazioni previdenziali e sanitarie, nonché le attività di amministrazione della giustizia.

26. Prestazioni economiche.

Comprendono non soltanto le pensioni, gli assegni e le indennità delle quali abbiamo parlato nel capitolo II e che, in base a specifiche disposizioni della suddetta legge di riforma, dovrebbero essere riordinate secondo nuovi criteri, ma anche tutti gli altri benefici economici che possono essere concessi, in aggiunta ai suddetti trattamenti, dai Comuni per contrastare le condizioni di povertà dei soggetti impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

27. Reddito minimo di inserimento.

Il più importante dei benefici economici, regolato autonomamente dalla legge, è il reddito minimo di inserimento, previsto in favore di persone (singole o appartenenti a nuclei

familiari) trovantisi in situazione di difficoltà ed esposte al rischio di emarginazione totale. La soglia di povertà che condiziona l'accesso al reddito minimo di inserimento è stabilita, per una persona che vive sola, in poco più di 258 euro (lire 500.000) mensili. In presenza di un nucleo familiare composto di due o più persone, la soglia di povertà è determinata in base ad una scala di equivalenza, che tiene conto del numero dei componenti e prevede determinate maggiorazioni per la presenza del coniuge, dei figli e delle persone handicappate.

Cosa fare

Possono ottenere il reddito minimo di inserimento i cittadini che si trovano nelle suddette condizioni di disagio economico e hanno la residenza da almeno dodici mesi in uno dei Comuni nei quali la provvidenza trova attualmente applicazione. L'istituto del reddito minimo è stato, infatti, previsto, a titolo di esperimento, in 39 Comuni, ai quali dal 1° gennaio 2001 ne sono stati aggiunti 236 che hanno sottoscritto patti territoriali per l'attuazione di un programma di interventi finalizzato alla promozione dello sviluppo locale. L'estensione generalizzata agli altri Comuni del territorio nazionale potrà avere luogo solo dopo l'attuale fase di sperimentazione, se questa avrà dato risultati positivi in ordine alla finalità da raggiungere.

28. Altri servizi sociali.

Altri servizi o prestazioni sociali sono, a vario titolo e con diverse modalità, concessi dai singoli Comuni nel sistema integrato di interventi per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti o per sostenere le responsabilità familiari. L'accesso ad alcuni di questi servizi è previsto per coloro che si trovano in una situazione economica disagiata. Così, ad esempio, è stabilito per ottenere gratuitamente o a basso costo determinate prestazioni sanitarie, i bonus per i libri di scuola, l'esenzione dalle tasse scolastiche, dalle rette degli asili nido o dal costo delle mense scolastiche, per ottenere la corresponsione degli assegni familiari o determinati servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, ecc.). Analogamente, è data facoltà ai Comuni di prevedere, in presenza di particolare disagio economico o sociale, riduzioni o esenzioni dal pagamento della tassa per la nettezza urbana o dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Tra le situazioni disagiate rientrano quelle connesse all'invalidità civile di un determinato grado, secondo le valutazioni del Consiglio comunale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

29. Calcolo della situazione economica: indicatore della situazione economica equivalente.

Per il calcolo della situazione economica che condiziona l'accesso ai servizi sociali agevolati è stata emanata un'apposita normativa contenente minuziosi criteri da applicare per determinare quello che con termine tecnico va sotto il nome di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Questo indicatore, risultante dalla combinazione degli elementi reddituali e patrimoniali con le caratteristiche del nucleo familiare (numero di componenti, presenza di figli minori o di persone handicappate, ecc.), è calcolato dall'INPS.

Cosa fare.

Il cittadino che vuole ottenere un servizio sociale la cui erogazione è subordinata a una determinata situazione economica deve presentare all'ente che fornisce il servizio, oppure al Comune o all'INPS, una dichiarazione sostitutiva unica, con l'indicazione dei propri redditi e patrimoni, nonché della

composizione del nucleo familiare. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF, cioè le somme percepite per finalità assistenziali (come le pensioni, gli assegni e le indennità degli invalidi civili) o risarcitorie (come le pensioni di guerra). La dichiarazione è detta "unica" perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti del

nucleo familiare. L'INPS, al quale l'ente o il Comune deve far pervenire la dichiarazione, calcola l'ISEE e lo trasmette all'ente cui è stato richiesto il servizio e all'interessato, che se ne potrà servire per chiedere altri servizi.

Quali applicazioni.

L'indicatore della situazione economica equivalente ha trovato immediata applicazione per la concessione dell'assegno previsto per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell'assegno di maternità. L'indicatore è stato inoltre previsto per ottenere i seguenti altri benefici:

- rimborso delle spese di cura e di soggiorno sostenute all'estero presso centri di altissima specializzazione. Per tali spese è già previsto un contributo da parte del Ministero della sanità: ma per la parte rimasta a carico dell'interessato o della sua famiglia un recente decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto il rimborso, da parte del Comune, nella misura del 100% se l'indicatore della situazione economica equivalente è inferiore a lire 62 milioni e dell'80% se detto indicatore non supera 100 milioni di lire. E' stato inoltre previsto tiri concorso pari all'80% delle spese di soggiorno all'estero se l'indicatore è superiore a 100 milioni.

- riduzione al 50% del canone di abbonamento al telefono fisso, mentre per gli invalidi aventi un deficit anatomico o funzionale agli arti inferiori è prevista, a prescindere dalla situazione economica, l'esenzione totale dalla tassa mensile relativa ai telefoni portatili loro intestati. Il ricorso all'indicatore della situazione economica equivalente può essere stabilito dal Comune o da altro ente, pubblico o privato, per l'erogazione di altri servizi o prestazioni sociali agevolate, con la fissazione del limite massimo del dato risultante dall'indicatore stesso.

Quali esclusioni.

Per espressa disposizione di legge, l'indicatore della situazione economica equivalente non si applica per ottenere le seguenti prestazioni: pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni INPS e altre prestazioni corrisposte da tale Istituto. In tutti questi casi, infatti, è la legge che stabilisce le condizioni reddituali per aver diritto alla prestazione.

30. Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Il programma degli interventi e dei servizi sociali che il Governo si propone di attuare è definito ogni tre anni attraverso tiri Piano nazionale, che indica gli obiettivi strategici e gli indirizzi generali da realizzare secondo il principio della solidarietà sociale, cioè con il concorso dello Stato, Regioni, Province, Comuni e delle Associazioni di promozione sociale, delle comunità locali e delle famiglie. Il primo Piano nazionale, relativo al triennio 2001-2003, è stato approvato con d.P.R. 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001.

31. Carta dei servizi sociali.

Tra l'altro, il Piano richiama l'obbligo di ogni Comune in quanto responsabile dell'offerta dei servizi sociali, di adottare la carta dei servizi sociali, in cui devono essere indicati i criteri che il Comune stesso intende seguire per l'accesso ai servizi e le modalità del relativo funzionamento. La carta dei servizi sociali, al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti riconosciuti, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

32. Titoli per l'acquisto di servizi sociali.

Un'altra importante innovazione introdotta dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e richiamata dal Piano nazionale è la previsione dei titoli validi per l'acquisto dei servizi sociali.

Chi li concede.

Questi titoli possono essere concessi, su richiesta degli interessati, dai Comuni e possono essere utilizzati per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale, nonché dalle pensioni sociali e dalle pensioni, assegni e indennità previste per gli invalidi civili. Per la concessione di detti titoli le Regioni fissano i criteri e le modalità da seguire, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per l'integrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale.

Che cosa fare.

Il cittadino al quale il titolo è rilasciato può rivolgersi, per ottenere l'erogazione del servizio, a uno dei fornitori accreditati e questi è tenuto ad accettarlo come titolo di pagamento. I soggetti che possono fornire i servizi sociali col sistema sopra indicato devono essere accreditati dal Comune, il quale corrisponde al fornitore tariffe per le prestazioni erogate, in base ai criteri predeterminato.

CAPITOLO V

DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

33. Barriere architettoniche.

Tra i diritti fondamentali previsti dalla legge-quadro sull'handicap 5 febbraio 1992. n. 104, è quello della libera circolazione, consistente nella eliminazione degli ostacoli che limitano o impediscono il libero accesso, la libera circolazione o comunque la libera utilizzazione di spazi, edifici e loro componenti (scale, porte strette, ascensori mancanti o troppo piccoli, marciapiedi, ecc.). Questi ostacoli vanno sotto il nome di barriere architettoniche: la loro rimozione è prevista da una serie di disposizioni, le prime delle quali sono contenute nella nota legge 30 marzo 1971 n.118. Esaminiamo le linee essenziali di tali disposizioni.

34. Circolazione e sosta dei veicoli.

Il primo impedimento che limita il diritto alla libera circolazione lo incontrano le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, le quali hanno ovviamente notevoli difficoltà ad osservare i divieti posti dal codice della strada. Per superare tali difficoltà nonne particolari prevedono deroghe a detti divieti, consentendo la circolazione e la sosta dei veicoli allo specifico servizio di dette persone purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico. La circolazione e la sosta sono anche consentite nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di trasporto di pubblica utilità. La circolazione (e non anche la sosta) è inoltre consentita nei percorsi preferenziali riservati ai servizi pubblici collettivi e ai taxi. La sosta rioni è invece consentita nelle zone in cui è prevista, in via generale, la rimozione. Gli autoveicoli degli invalidi non possono però essere rimossi, ma solo contravvenzionati.

35. Contrassegno speciale.

Per usufruire del diritto alla libera circolazione e sosta, le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta devono munirsi del contrassegno speciale, che ha validità per cinque anni su tutto il territorio nazionale e dev'essere esposto visibilmente sul

parabrezza dell'autoveicolo. Per ottenerlo occorre presentare al Comune di residenza domanda in carta semplice allegando una certificazione dell'ufficio medico legale dell'ASL di appartenenza.

Avvertenza.

Non si richiede il riconoscimento di invalido civile, ma solo la certificazione relativa all'impedimento fisico del richiedente.

36. Abbattimento barriere architettoniche.

Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

Chi costruisce edifici pubblici o privati è tenuto ad adottare le prescrizioni tecniche aventi lo scopo di consentire l'accesso e l'utilizzazione da parte delle persone handicappate (installazione di ascensori, eliminazione di gradini, di risalti, di dislivelli, ecc.). Lo stesso obbligo incombe miei casi di ristrutturazione o di cambiamento di destinazione degli immobili. L'inosservanza di detto obbligo comporta severe sanzioni amministrative e la sospensione dall'albo professionale fino a sei mesi.

Nei condomini.

La persona handicappata che per effetto di patologie invalidanti non sia in grado di raggiungere la propria abitazione senza l'aiuto di terze persone a rischio di salute può chiedere al condominio di effettuare i lavori necessari per consentire l'accesso all'abitazione, ivi compresa l'installazione di un ascensore. Se il condominio non aderisce alla richiesta, l'interessato può far eseguire i lavori a proprie spese, purché l'innovazione non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato e non ne alteri il decoro architettonico. Per questi lavori sono concessi dal Comune contributi di una determinata misura. La domanda va presentata entro il 1° marzo di ciascun anno.

37. Diritti nei mezzi pubblici di trasporto.

Per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici di trasporto i Comuni debbono assicurare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, modalità di trasporto individuale e, per le zone non coperte da servizi di trasporto collettivo, servizi alternativi. All'invalido in godimento di indennità di accompagnamento che deve viaggiare in treno con un accompagnatore è rilasciato ora solo biglietto a tari fa ordinaria valido per due persone. Per ottenere questa agevolazione l'invalido deve munirsi della carta bleu, che costa lire 10.000 e vale per 5 anni. Per i viaggi su mezzi pubblici urbani ed extraurbani leggi regionali e disposizioni comunali prevedono altre agevolazioni in favore degli invalidi.

CAPITOLO VI

DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

38. Deduzione ai fini IRPEF delle spese mediche e di assistenza specifica.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o

menomazione sostenute dalle persone handicappate sono deducibili dal reddito complessivo nel loro

intero importo, cioè senza la franchigia di lire 250.000 prevista per i non handicappati.

Se dette spese sono state sostenute da un familiare di cui la persona handicappata sia fiscalmente a

carico, l'agevolazione fiscale spetta al familiare stesso.

39. Detrazioni d'imposta per protesi, ausili tecnici e per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono ammesse alla detrazione del 190 o, senza togliere la franchigia di lire 250.000, le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del disabile;
- acquisto di poltrone e altre protesi per disabili, nonché di arti artificiali per la deambulazione
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone handicappate;
- costruzione di rampe per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella.

40. Detrazione d'imposta del 36%.

E' ammessa la detrazione d'imposta, nella misura del 36%, per le spese sostenute, fino a un massimo di 150 milioni, per le opere di ristrutturazione edilizia e per l'abbattimento delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché per la realizzazione di strumenti che, attraverso la

comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone handicappate in situazione di gravità.

La detrazione, da ripartire in cinque anni, spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002.

41. Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli.

Le spese per l'acquisto di veicoli adattati alla guida o al trasporto dei disabili con ridotte o impedite

capacità motorie o di veicoli, anche se non adattati, destinati a disabili psichici o mentali danno luogo

alle seguenti agevolazioni fiscali:

- detrazione dall'imposta IRPEF; riduzione dell'IVA dal 20 al 4%;
- esenzione dalle tasse automobilistiche, dall'imposta di trascrizione e dell'imposta di registro. Esaminiamo, in particolare, queste agevolazioni.

42. Detrazione dall'imposta IRPEF per i veicoli adattati alla guida del disabile.

Sono detraibili dall'imposta IRPEF nell'aliquota del 19% le spese per l'acquisto di veicoli adattati alla guida delle persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per le quali l'adattamento del veicolo sia stato imposto dalla commissione preposta all'accertamento dei requisiti necessari per ottenere la patente di guida.

Quali adattamenti.

Gli adattamenti possono consistere nella modifica dei comandi di guida o nel solo cambio automatico purché specificamente prescritto. Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.

Per quali veicoli.

La detrazione è ammessa per l'acquisto di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozze a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, autocaravan. Non è previsto alcun limite di cilindrata del veicolo.

Limite di somma.

L'agevolazione fiscale spetta una sola volta nell'arco di quattro anni e per un solo veicolo, nel limite massimo di lire 35 milioni. Può anche essere ripartita (nella dichiarazione dei redditi) in quattro quote annuali di pari importo.

43. Detrazione d'imposta per i veicoli adattati al trasporto del disabile.

La detrazione d'imposta spetta anche per i veicoli adattati al trasporto dei disabili con ridotte o

impedite capacità motorie permanenti.

Gli adattamenti possono consistere:

- nella pedana sollevatrice ad azione meccanico-elettro-idraulica;
- nello scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettro-idraulica;
- nel braccio sollevatore ad azione meccanico-elettro-idraulica;
- nel paranco ad azionamento meccanico-elettro-idraulica;
- nello sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente, atto a facilitare l'accesso del disabile nell'abitacolo;
- nel sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- nello sportello scorrevole.

44. Detrazione d'imposta per i veicoli non adattati.

La detrazione d'imposta spetta, infine, per i veicoli, anche se non adattati, destinati al trasporto dei disabili trovantisi nelle seguenti condizioni

- soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Avvertenza Tutti i veicoli sopra indicati (adattati o non) devono essere intestati al disabile o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico, cioè non sia in possesso di un reddito complessivo individuale superiore a lire 5.500.000 annue, escludendo i redditi esenti da IRPEF (tra i quali, ovviamente, le pensioni, gli assegni e la indennità spettanti agli invalidi

civili) e il reddito della casa di abitazione.

45. Spese per le riparazioni.

Oltre alle spese di acquisto, la detrazione d'imposta spetta anche per le spese di riparazione degli autoveicoli per i quali sono previste le agevolazioni fiscali indicate nei precedenti paragrafi.. La detrazione spetta una sola volta nell'arco del quadriennio. Sono comunque escluse le spese di ordinaria manutenzione.

46. Riduzione dell'IVA al 4%.

Per l'acquisto di veicoli ad esclusivo servizio dei disabili, adattati alla loro guida o al loro trasporto, si applica l'aliquota IVA ridotta al 4%, senza limiti di valore. Si prescinde dall'adattamento per i veicoli destinati al trasporto degli handicappati psichici o mentali in godimento di indennità di accompagnamento, o degli invalidi affetti da menomazioni comportanti grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriminorazioni.

Per quali veicoli.

L'aliquota IVA agevolata si applica ai veicoli per i quali è prevista la detrazione d'imposta (v. paragrafo 42) eccetto gli autocaravan. E' però previsto il limite di cilindrata, che non deve essere superiore a 2000 cc., se con motore a benzina, o a 2800 cc., se con motore diesel. Il veicolo deve essere intestato al disabile o al familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (per quest'ultima condizione vedi paragrafo 44).

47. Esenzione dalle tasse automobilistiche e dalle imposte di registro.

Per i veicoli ammessi alle agevolazioni fiscali sopra indicate è prevista 1' esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche (bollo), dell'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. Per quanto riguarda il bollo, occorre presentare al competente ufficio finanziario la necessaria documentazione.

48. IVA ridotta per le spese di adattamento di veicoli.

Le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, destinati alla guida o al trasporto dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti sono assoggettate all'IVA del 4%. La stessa aliquota si applica per l'acquisto di accessori e strumenti relativi alle prestazioni suddette. L'aliquota IVA al 4% si applica anche se il veicolo da adattare supera la cilindrata massima prevista, per cui all'atto dell'acquisto non ha beneficiato dell'IVA ridotta.

49. IVA ridotta per acquisto di parti, pezzi staccati e accessori.

Per l'acquisto di parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati ai veicoli adattati alla guida o al trasporto di invalidi con ridotte o impedito capacità motorie permanenti si applica l'IVA del 4%.

50. Agevolazioni fiscali per acquisto di sussidi tecnici e informatici.

Si applica l'aliquota IVA del 4% anche per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

51. IVA ridotta per ausili protesici e per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

Sono assoggettati all'IVA del 4% gli acquisti e le prestazioni seguenti:

a) presidi, protesi e ausili tecnici relativi a menomazioni funzionali permanenti;

b) poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore, compresi i servoscale e gli altri mezzi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;

e) apparecchi di ortopedia, protesi dentarie e oculistiche;

d) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

CAPITOLO VII

DIRITTO AI PERMESSI PARENTALI

52. A chi spettano

I permessi parentali possono essere concessi alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore che debbano assistere un figlio handicappato in situazione di gravità, accertata nei modi indicati al paragrafo 13. Possono essere concessi anche al coniuge lavoratore per l'assistenza all'altro coniuge, nonché agli altri parenti o affini (entro il terzo grado) che debbano assistere un familiare handicappato in situazione di gravità. Possono infine essere concessi allo stesso handicappato che abbia un rapporto di lavoro e che necessiti di permessi per se stesso.

53. Quanto durano.

Handicappati minorenni.

Per l'assistenza del figlio handicappato di età inferiore a tre anni alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore possono essere concessi permessi di due ore al giorno, mentre se il figlio ha superato i tre anni possono essere concessi permessi di tre giorni mensili, fruibili anche in sei mezza giornate. Della stessa durata di tre giorni mensili (o di sei mezza giornate) sono i permessi concedibili agli altri parenti o affini entro il terzo grado

Handicappati maggiorenni.

Se la persona da assistere è maggiorenne, il diritto ai permessi di tre giorni mensili è subordinato alla condizione che l'assistenza sia prestata con continuità e in via esclusiva.

Handicappati lavoratori.

Allo stesso handicappato possono essere concessi, a sua scelta, permessi di due ore giornaliere o di tre giorni mensili. Se egli, pur beneficiando dei permessi per se stesso, ha effettiva necessità (valutata dal medico) di essere assistito da un familiare convivente, anche a quest'ultimo possono essere concessi permessi di tre giorni mensili.

54. Quali effetti sul rapporto di lavoro.

La fruizione dei permessi comporta per i lavoratori privati una proporzionale decurtazione del congedo ordinario e della 13a mensilità. Per il periodo di assenza dal lavoro si fa luogo all'accreditamento dei contributi figurativi. Per i lavoratori pubblici è prevista la decurtazione solo della 13a mensilità e il periodo di assenza è computato in pensione come periodo di servizio effettivo.

55. Congedi straordinari per l'assistenza al figlio handicappato.

A chi spettano.

Ove sussistano gravi e documentati motivi che richiedono l'assistenza continuativa (e non limitata a tre giorni mensili o a due ore giornaliere) di un soggetto con handicap in situazione di gravità (formalmente accertato), la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore di detto soggetto ha diritto a congedi straordinari per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Lo stesso diritto spetta, in caso di scomparsa dei genitori, a uno dei fratelli o sorelle del soggetto handicappato.

A quali condizioni.

Condizione essenziale per la fruizione dei congedi straordinari è che la persona da assistere sia stata riconosciuta handicappata in situazione di gravità da almeno cinque anni e che il richiedente i congedi abbia titolo a fruire dei permessi di tre giorni mensili o, a seconda dei casi, di due ore giornaliere.

Sono retribuiti e computati in pensione.

I congedi straordinari danno diritto a una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa fino all'importo massimo di lire 70 milioni annui.

56. Diritto alla scelta della sede di lavoro.

Diritto al trasferimento.

L'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. Lo stesso diritto spetta alla persona handicappata in situazione di gravità che abbia un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Diritto alla sede in caso di prima assegnazione.

Non si richiede invece detta condizione di gravità, ma solo il riconoscimento del grado di invalidità superiore ai 2/3, per l'invalido assunto presso un ente pubblico come vincitore di concorso o ad altro titolo. In tal caso, l'invalido ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e ha diritto di precedenza nei trasferimenti a domanda.

CAPITOLO VIII

DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO

57. A chi spetta.

Ha diritto al collocamento obbligatorio al lavoro l'invalido civile al quale la competente commissione ASL abbia riconosciuto un grado di invalidità non inferiore al 46% e che sia in età lavorativa, cioè che abbia un'età compresa tra il 15° anno e il limite di età pensionabile (65 anni se uomini, 60 anni se donne).

Cosa fare.

L'invalido che abbia ottenuto detto riconoscimento, che è disoccupato e che aspira ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative si iscrive in un elenco, tenuto dalla commissione provinciale per le politiche del lavoro.

Tale commissione annota in una scheda intestata a ciascun invalido le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e

analizza le caratteristiche dei posti da assegnare, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

58. Graduatoria.

A differenza di quanto era previsto dalla precedente legge 2 aprile 1968, n. 482, che contemplava separati elenchi per ciascuna categoria di disabili (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, invalidi civili e sordomuti) e riservava ad ognuno di tali categorie con distinte percentuali, la nuova legge prevede per tutti i disabili disoccupati un unico elenco, con unica graduatoria e unica percentuale (7% dei lavoratori occupati dall'azienda se questi sono più di 50 unità, mentre per le aziende minori è previsto l'obbligo di assumere un invalido se i lavoratori occupati sono almeno 15 e non più di 35, e due invalidi se i lavoratori occupati sono almeno 35 e non più di 50). L'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000. Sulla base di detti criteri, le Regioni definiscono [e modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità di iscrizione negli elenchi, della condizione economica, del carico familiare e della difficoltà di locomozione nel territorio. Per le assunzioni presso gli enti pubblici la graduatoria è formata applicando i criteri indicati nel d.P.R. 18 giugno 1997 n. 246.

59. Accertamento della disabilità.

I criteri definiti nell'atto di indirizzo e coordinamento sopra indicato (e che vengono sintetizzati nel paragrafo successivo) si applicano per l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema dell'inserimento lavorativo degli invalidi. Tale accertamento, diverso da quello riguardante il riconoscimento dell'invalidità civile, è effettuato dalle commissioni mediche operanti presso le Aziende sanitarie locali nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1999 n. 104 (vedi paragrafo 13).

60. Criteri di accertamento della disabilità.

Le suddette commissioni mediche, sulla base della preesistente documentazione sanitaria del disabile, sugli attuali dati clinici e sulle indicazioni fornite da un apposito Comitato tecnico riguardanti la scolarità, la situazione familiare e l'ambiente in cui il disabile vive, formula una diagnosi funzionale, per la cui compilazione è predisposta una scheda contenente un formulario standardizzato riferito alla capacità del soggetto in vari campi; attività lavorativa, informazione, locomozione, ecc. Tenuto conto delle risultanze degli elementi valutativi sopra indicati, la commissione medica redige una relazione conclusiva contenente la specificazione delle capacità lavorative della persona con un giudizio sulle sue positive potenzialità e l'indicazione delle linee progettuali da attuare per il collocamento al lavoro. La relazione è trasmessa alla commissione medica di verifica del Tesoro, che effettua il controllo, e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, che provvede all'iscrizione del disabile nell'elenco da essa tenuta.

61. Controllo della permanenza dello stato invalidante.

La commissione medica di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico, effettua visite sanitarie per controllare la permanenza dello stato invalidante e l'entità delle capacità già accertate, nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento. Per detto controllo, la cui frequenza è stabilita dalla commissione di accertamento sulla base del profilo socio-lavorativo del disabile, si applicano i criteri e le modalità indicate al paragrafo 60.

62. Collocamento mirato.

L'accertamento della disabilità ha come finalità il collocamento mirato, che informa il nuovo sistema del collocamento obbligatorio ed è definito come il complesso degli strumenti tecnici e di supporto che consentono un'adeguata valutazione delle capacità lavorative dei disabili e il loro inserimento nei posti adatti, attraverso processi formativi e percorsi personalizzati tali da valorizzare e incentivare con tutti i mezzi le attitudini e le capacità residue, cioè le potenzialità esistenti nella sfera non soggetta all'handicap.

63. Comitato tecnico.

Per il conseguimento di detta finalità e per assicurare l'applicazione di criteri omogenei di valutazione, dare concretezza al principio del collocamento mirato e consentire la formazione della graduatoria unica, la legge prevede la costituzione in ambito provinciale di un Comitato tecnico, composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalla Regione con particolare riferimento alla materia dell'inabilità. Rientrano nei compiti del Comitato tecnico la valutazione delle residue capacità lavorative, la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo e la predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

64. Diritto alla formazione professionale.

Il principio del collocamento mirato postula la necessità della formazione professionale degli invalidi compito affidato alle Regioni in base alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Corsi formativi.

In base a tale legge gli invalidi sono ammessi a frequentare corsi formativi organizzati da enti pubblici e privati, tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi realizzati durante l'iter scolastico.

Riqualificazione professionale.

La legge n. 68, poi, stabilisce che qualora ai fini del collocamento mirato si renda necessaria un'adeguata riqualificazione professionale, le Regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento della relativa attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione, oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, ad organismi di promozione sociale.

Istituto formativo dell'ANMIC (IS. FOR.D.D).

Per il perseguimento di tale finalità, l'ANMIC ha promosso la costituzione di un apposito organismo denominato Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (IS.FOR.D.D.) che ha già realizzato vari progetti formativi, regolarmente approvati dal Ministero del lavoro, e si appresta a dare vita ad altri importanti progetti.

65. Avviamento al lavoro.

I datori di lavoro assumono i disabili aventi diritto al collocamento obbligatorio facendone richiesta di avviamento ai competenti uffici del lavoro, oppure attraverso la stipula di convenzioni.

Presso aziende private.

Le richieste di avviamento presso aziende private sono in parte nominative e in parte numeriche, a seconda del numero dei lavoratori privati. I disabili psichici sono avviati al

lavoro sempre con richiesta nominativa.

Presso enti pubblici

I datori di lavoro pubblici, invece, effettuano le assunzioni sempre con richiesta numerica. Per le assunzioni di personale delle qualifiche 6° 7° 8°, le assunzioni vengono effettuate mediante pubblico concorso, nell'ambito del quale i disabili che riportano l'indennità hanno una determinata precedenza.

66. Diritti dei disabili assunti.

Diritto al trattamento giuridico ed economico.

I disabili assunti col sistema del collocamento obbligatorio hanno diritto al trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

Lavoro compatibile.

Al lavoratore disabile non può essere chiesta una prestazione lavorativa incompatibile con le sue minorazioni.

Divieto di licenziamento.

I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni non possono essere licenziati se possono essere adibiti a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, conservando, in quest'ultimo caso, il trattamento economico prima in godimento. In caso di recesso a seguito di procedura di mobilità, ovvero di licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, il disabile non può essere licenziato se il numero dei rimanenti lavoratori occupati in base alle norme sul collocamento obbligatorio scenda al disotto della quota di riserva.

67. Considerazioni conclusive

La nuova legge sul collocamento obbligatorio, riassunta nei precedenti paragrafi con specifico riferimento ai diritti degli invalidi, ha introdotto una serie di principi profondamente innovativi (collocamento mirato, processi formativi, unicità degli elenchi speciali e delle graduatorie, sistema misto delle assunzioni, assunzioni attraverso convenzioni, incentivazioni alle imprese convenzionate, forti sanzioni in caso di inosservanza della legge). Ma dubitiamo molto che dette innovazioni, oggetto di approfondite discussioni parlamentari, potranno risultare idonee a rimuovere gli ostacoli all'assunzione degli invalidi se non interviene un profondo cambiamento culturale, cioè una generale consapevolezza che l'inserimento dei disabili nel processo produttivo del Paese, oltre a rispondere a un principio di solidarietà sociale, potrà consentire effetti positivi per l'economia nel suo complesso e quindi anche per le aziende. Va comunque messo in evidenza che i nuovi criteri definiti dalla legge e soprattutto i nuovi organismi da essa previsti non hanno ancora avuto una concreta applicazione in tutte le Regioni, nonostante il tempo trascorso dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Riteniamo pertanto necessario, che i presidenti provinciali dell'ANMIC si attivino nelle rispettive Sedi affinché si portino a compimento le procedure fissate dalla legge e si ponga la massima attenzione al processo di qualificazione e riqualificazione professionale, che costituisce il presupposto fondamentale per la corretta applicazione della legge e per la rimozione degli ostacoli sopra indicati.

68. Diritto alla maggiorazione del servizio pensionabile.

Connesso al diritto al collocamento al lavoro è il diritto ad una maggiorazione, ai fini pensionistici, del servizio prestato. Un beneficio da tempo proposto dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili in considerazione delle condizioni stressanti in cui oli

invalidi, a differenza dei normodotati, svolgono l'attività lavorativa.

A chi spetta.

Il beneficio è concesso, in forma di contribuzione figurativa, agli invalidi civili aventi un grado di invalidità superiore al 74%, per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative-lavoro.

A quali condizioni.

La norma che prevede il beneficio (articolo 80 della legge 23 dicembre 2001, n. 448) ha avuto effetto dal 1° gennaio 2002; quindi non è applicabile agli invalidi collocati in pensione prima di detta data.

Misura.

La maggiorazione è concessa in ragione di due mesi per ogni annodi servizio effettivamente prestato, fino a un massimo di cinque anni. Si calcola sui servizi, anche se anteriori al 1° gennaio 2002, resi in concomitanza col possesso del suddetto requisito sanitario (grado di invalidità superiore al 74%).

Cosa fare.

La maggiorazione è attribuita all'atto della liquidazione della pensione. A quel momento l'interessato dovrà presentare apposita domanda, allegando la certificazione (verbale della competente commissione sanitaria) attestante il riconoscimento di detto grado di invalidità.

Considerazioni.

Le indicate condizioni, alle quali il diritto al beneficio è subordinato, ne restringono molto la concessione. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili aveva proposto condizioni meno restrittive, anche al fine di incentivare l'anticipata volontaria cessazione dell'attività lavorativa e consentire il turn-over con altri invalidi in attesa di occupazione. Sono attualmente in corso interventi per introdurre opportune modifiche migliorative.